

L i n e e G u i d a

Rateizzazione di debiti diversi dalle entrate tributarie e dagli oneri di urbanizzazione

(approvate con atto di Giunta comunale n. 299 del 5/6/2019)

Indice

Art. 1 - oggetto

Art. 2 - requisiti soggettivi

Art. 3 - domanda

Art. 4 – inammissibilità, improcedibilità, revoca, decadenza

Art. 5 - rateizzazione - criteri - garanzie

Art. 6 – provvedimento

Art. 7 - inadempimento

Art. 8 - interessi - estinzione anticipata

Art. 9 - disposizioni transitorie

Art. 1 - oggetto

Oggetto delle presenti Linee Guida è la rateizzazione di debiti verso il Comune di Ancona diversi dalle entrate tributarie e dagli oneri di urbanizzazione, incluse le somme dovute dai dipendenti dell'ente a qualsiasi titolo o causale (ad es. spese legali) non assimilabili ad emolumenti stipendiali indebiti, per i quali valgono comunque le regole desumibili dall'art 36 della Costituzione e il recupero attraverso il prelievo diretto in busta paga.

Art. 2 - requisiti soggettivi

In linea di principio, può essere ammesso al beneficio della rateizzazione del pagamento di debiti di cui al precedente articolo il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.

Art. 3 - domanda

La domanda, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero allegando copia di un documento di identità in corso di validità, va presentata alla competente Direzione comunale prima dell'inizio dell'azione esecutiva, utilizzando il modello eventualmente predisposto.

La domanda contiene:

- A) le generalità del debitore;
- B) l'indicazione degli estremi del provvedimento da cui deriva il debito;
- C) l'indicazione dell'importo del debito per il quale si chiede la rateizzazione del pagamento;
- D) l'esposizione delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito (ad es. diminuzione considerevole del reddito, condizione propria o familiare che impedisca di svolgere le normali attività lavorative, calamità naturale, qualunque altra condizione sfavorevole che non consente di far fronte al debito);
- E) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione dei redditi personali, dei beni immobili o mobili registrati posseduti, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie verso l'Erario o verso terzi;
- F) l'indicazione della eventuale sussistenza di procedure esecutive già in atto di valenza sia mobiliare che immobiliare nonché, ove si tratti di Enti, della pendenza di procedure concorsuali;
- G) ogni altro elemento ritenuto utile a discrezione del richiedente.

La domanda di rateizzazione di un debito solidale può essere proposta da uno o più condebitori solidali.

Il richiedente non ha alcun diritto soggettivo ad ottenere la rateizzazione, che rimane sottoposta alla valutazione del Dirigente interessato, anche sulla scorta delle condizioni economiche del richiedente medesimo.

Art. 4 – inammissibilità, improcedibilità, revoca, decadenza

In linea di principio, qualora la domanda di rateizzazione non contenga tutti i dati specificati all'articolo 3, può essere dichiarata inammissibile.

La Direzione, ove lo ritenga opportuno, procede al controllo della veridicità dei dati contenuti nella domanda con le modalità di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, nei casi non disciplinati da detto articolo, richiedendo per iscritto al debitore la relativa documentazione ed assegnando un congruo termine.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta:

- a) l'improcedibilità della domanda, qualora il provvedimento che decide sull'istanza non sia già stato emesso;
- b) la revoca del provvedimento favorevole che sia già stato emesso, nel caso in cui la documentazione richiesta riguardi elementi che la Direzione ha ritenuto determinanti per la decisione.

In caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla normativa vigente, il debitore decade dal beneficio concesso in ragione delle dichiarazioni non veritiere e la Direzione revoca il relativo provvedimento.

Art. 5 - rateizzazione - criteri - garanzie

A seguito della domanda dell'interessato, può essere concessa la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 60 mensilità, come da prospetto seguente:

- da 0,00 a 500,00 euro: fino ad un massimo di n. 3 rate mensili;
- da 500,01 a 2.500,00 euro: fino ad un massimo di n. 6 rate mensili;
- da 2.500,01 a 5.000,00 euro: fino ad un massimo di n. 18 rate mensili;
- da 5.000,01 a 20.000,00 euro: fino ad un massimo di n. 36 rate mensili,
- oltre 20.000,01 euro: fino ad un massimo di n. 60 rate mensili.

In ogni caso l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00.

La scadenza di ogni rata è fissata all'ultimo giorno del mese.

Per rateizzazioni superiori ad euro 10.000,00 la Direzione può subordinare l'ammissione al beneficio alla presentazione di apposita garanzia, sia fideiussoria che reale.

La garanzia fideiussoria (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria):

- copre l'importo totale della somma rateizzata comprensiva degli interessi;
- ha scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;
- prevede espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

Art. 6 - provvedimento

Il provvedimento di ammissione al beneficio della rateizzazione contiene:

- a) le generalità del debitore;
- b) l'indicazione degli estremi del provvedimento da cui deriva il debito;
- c) la data di presentazione della domanda;
- d) le valutazioni in ordine alle condizioni economiche del debitore, rapportate all'entità del debito, che giustificano la concessione del beneficio ovvero le ragioni che determinano il rigetto della domanda;
- e) l'importo complessivo del debito risultante: 1) dalle somme dovute per le quali è chiesta la rateizzazione; 2) dagli interessi complessivi di rateizzazione; 3) dalle eventuali spese;
- f) il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse, con indicazione della somma dovuta per interessi su ciascuna rata;
- g) la data in cui deve essere effettuato il pagamento della prima rata nonché quella delle rate successive;
- h) l'obbligo di far pervenire alla Direzione le ricevute di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento di ogni singola rata ovvero dell'importo residuo a saldo in caso di estinzione anticipata.

Il provvedimento contiene, altresì, le seguenti avvertenze:

- la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, con immediato avvio del recupero mediante azione esecutiva, senza ulteriore avviso;
- possibilità di estinzione in un'unica soluzione del debito in ogni fase del procedimento;
- forme di impugnabilità del provvedimento, ai sensi di legge.

Nel caso in cui la domanda venga dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata, se la stessa è stata presentata nella fase dell'adempimento spontaneo, il provvedimento contiene l'invito al pagamento del credito e al conseguente deposito della ricevuta di versamento presso la Direzione entro i termini assegnati, scaduti inutilmente i quali la Direzione potrà procedere all'avvio dell'azione esecutiva.

La domanda dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata può essere riproposta alla Direzione prima dell'inizio dell'azione esecutiva.

Art. 7 - inadempimento

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e la Direzione procede al recupero mediante avvio dell'azione esecutiva senza ulteriore avviso.

Art. 8 - interessi - estinzione anticipata

Gli interessi sono calcolati al tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda.

Nella fase dell'adempimento spontaneo, gli interessi vanno applicati dal giorno successivo allo spirare del termine di mesi uno dal ricevimento dell'invito al pagamento.

Si procede all'ammortamento del debito con il metodo a rata costante, maggiorando la prima rata dell'importo degli interessi maturati nel periodo compreso tra la data di decorrenza, individuata ai sensi del comma precedente, e l'inizio del piano di ammortamento.

Dopo avere ottenuto la rateizzazione, il debitore può chiedere di estinguere anticipatamente il debito. In tal caso non sono più dovuti gli interessi sulle rate non ancora scadute.

In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Art. 9 - disposizioni transitorie

Le presenti Linee Guida si applicano anche alle domande di rateizzazione in corso di istruttoria.